

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 68

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Guadagnini

**NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO DALLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO
PATOLOGICO (GAP)**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 ottobre 2015.

NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DALLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)

Relazione:

Con il presente progetto di legge si ripropone il testo unificato che è uscito dalla competente commissione consiliare nella scorsa legislatura e che era la sintesi di ben cinque progetti di legge(n. 283, 354, 397, 398, 411): nessuna rincorsa per la primogenitura da parte del nostro gruppo, bensì la volontà di accelerare i tempi nel portare all'attenzione del Consiglio Regionale una questione particolarmente urgente che segnala quotidianamente risvolti anche drammatici.

In Italia, negli ultimi anni, la dimensione del fenomeno del gioco d'azzardo lecito è cresciuta esponenzialmente.

Con 100 miliardi di euro di fatturato, quella del gioco legalizzato è la terza industria italiana, dopo Eni e Fiat: un business 16 volte superiore a quello di Las Vegas. Ad inizio anni 2000 il giro di entrate era di 14,3 miliardi di euro, dieci anni dopo di 79,9 miliardi. Ma, se il fatturato cresce in modo più che proporzionale, così non accade per gli introiti fiscali. Analizzando l'ultimo decennio, la tassazione imposta sui giochi leciti è decrescente. Le forme di gioco più recenti, quelle maggiormente insidiose per la ludopatia, risultano quelle meno tassate. Da dati elaborati dai Monopoli di Stato risulta che, mentre la percentuale di imposizione fiscale sul Superenalotto è pari al 44 per cento circa, gli introiti da slot-machine sono tassati per il 12,6 per cento e quelli da videolottery solamente per il 3 per cento. Cifre che rappresentano la punta di un iceberg fatto di drammi familiari ed economici, disagio sociale e lobby potentissime alle prese con una succulenta e gigantesca torta, che società precarizzata e Stati stanno facendo lievitare sempre più.

Un mastodontico giro d'affari, che rappresenta il 15 per cento dell'intero mercato europeo del gioco d'azzardo ed il 4,4 per cento del mercato mondiale.

In Italia, infatti, ci sono circa 400 mila slot-machine (una ogni 150 abitanti) ed oltre 6 mila locali ed agenzie autorizzate. Sono circa 15 milioni i giocatori abituali, dei quali 3 milioni a rischio patologico e 800 mila i giocatori già patologici. La spesa annuale per curarli raggiunge i 5-6 miliardi di euro. Il gioco assorbe circa il 12 per cento della spesa delle famiglie italiane: la spesa pro capite è di 1.260 euro, neonati compresi.

La crisi economica non ha limitato la crescita di spesa per il gioco: spesso infatti si tenta la fortuna per disperazione, rincorrendo guadagni facili ma del tutto aleatori, istigati anche dalle martellanti campagne pubblicitarie, oltre che dalla facilità di accesso all'offerta di gioco. È ormai appurato, infatti, che la spesa per il gioco per famiglia tende ad essere inversamente proporzionale al reddito: giocano il 66 per cento dei disoccupati e il 47 per cento degli indigenti. Il giocatore medio appartiene soprattutto ai ceti meno abbienti.

LUDOPATIA

Una diffusione così capillare, dovuta sia alle politiche di liberalizzazione e legalizzazione, sia allo sviluppo tecnologico che favorisce l'accessibilità al gioco, ha avuto un impatto drammatico dal punto di vista socio sanitario. In soggetti ad alta vulnerabilità la pratica del gioco d'azzardo può infatti sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale, nel cosiddetto Gioco d'azzardo patologico (GAP), quale disturbo progressivo caratterizzato dalla continua e periodica perdita di controllo in situazioni di gioco. Il gioco diventa un comportamento compulsivo e così il reperimento delle risorse per continuare a farlo, si gioca più del previsto e più di quanto ci si possa permettere, con grave pregiudizio per la salute della persona.

Più nello specifico, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce il gioco d'azzardo patologico come una forma morbosa che presenta tutti i caratteri della malattia e che rientra, secondo la classificazione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, nella categoria diagnostica dei "Disturbi del controllo degli impulsi". In modo non dissimile, nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sul Gambling patologico, oggetto di indagine conoscitiva della XII Commissione della Camera dei Deputati, si afferma che con il termine gioco d'azzardo patologico si intende "un disturbo del controllo degli impulsi che si connota come una dipendenza patologica "sine substantia", caratterizzata da andamento cronico e recidivante, in grado di compromettere lo stato di salute e la socialità della persona affetta da tale disturbo".

Oltre alle conseguenze di carattere sanitario che attengono al benessere psicofisico dell'individuo, il GAP pone conseguenze particolarmente gravi anche sotto il profilo sociale e finanziario: i soggetti affetti da ludopatia, infatti, presentano un elevato rischio di compromissione finanziaria personale, con ripercussioni in ambito familiare e lavorativo. Questo senza contare i "costi per la collettività" che gravano a carico del servizio socio-sanitario per realizzare interventi di prevenzione, cura e riabilitazione.

Particolarmente preoccupante è la diffusione del gioco d'azzardo anche fra le giovani generazioni. Secondo l'Indagine conoscitiva sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia (2012), curata da Eurispes e dalla Onlus Telefono Azzurro e presentata alla Camera dei Deputati, il 17,1 per cento dei bambini fra i 7 e gli 11 anni ha dichiarato di aver giocato on line a soldi e il 25,9 per cento di averlo fatto non online (spesso con i gratta e vinci). Circa l'8 per cento dichiara di aver giocato alle slot-machine o al videopoker, un dato decisamente preoccupante, tanto più che fra quelli che non vi hanno mai giocato un 13,5 per cento ammette che vorrebbe farlo.

Il gioco on line è persino più insidioso del gioco offline: la velocità delle partite, la possibilità della riscossione immediata, l'alienazione dalla realtà. Tutti aspetti che aumentano il coinvolgimento emotivo e la possibilità di indurre dipendenza.

La legislazione statale, se da un lato ha ampiamente liberalizzato e

legalizzato il fenomeno, offrendo una platea di nuovi giochi, dall'altra è stata costretta a fronteggiarne le problematiche e le ripercussioni sulla salute pubblica: il DL 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (c.d. "Decreto Balduzzi") è intervenuto sul tema, prevedendo una serie di misure ad hoc. In particolare, l'articolo 5 prevede che il gioco d'azzardo patologico sia inserito nei livelli essenziali di assistenza (LEA), misura però ad oggi non ancora perfezionata e senza previsione di risorse finanziarie dedicate.

Le problematiche evidenziate a livello nazionale si riscontrano anche nella nostra Regione: in Veneto la spesa pro capite per il gioco lecito è cresciuta di quasi il 50 per cento dal 2008 ad oggi. I soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico sono circa 15.000: nella sola provincia di Padova sono 70 mila i giocatori abituali, di cui 15 mila a rischio ludopatia e 3 mila sono giocatori patologici. In media ogni padovano gioca 709 euro l'anno, poco meno del 2,5 per cento del Pil provinciale. Dati sovrapponibili si riscontrano nelle altre province (dalla relazione dal pdl 411/2014).

NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DALLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)

Art. 1 - Principi e finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della suddivisione di competenze fra Stato e regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico europeo ed in attesa del riordino legislativo del settore in relazione alla materia dei giochi pubblici di cui alla delega contenuta nella legge 11 marzo 2014, n.23 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" :

- a) promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie;
- b) promuove interventi finalizzati alla prevenzione del gioco minorile, anche on-line, con particolare attenzione all'obiettivo della tutela dei minori;
- c) stabilisce misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico sul decoro urbano e sul governo del territorio anche nell'ottica di perseguire una razionalizzazione territoriale di tali attività, improntata al criterio della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti più sicuri e controllati.

2. Il gioco d'azzardo patologico (GAP) o ludopatia, così come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è la patologia, che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincite in denaro, il cui comportamento può compromettere le relazioni personali, familiari, patrimoniali e lavorative.

3. Gli interventi regionali recati dalla presente legge sono rivolti a tutta la popolazione e, in particolare, agli adolescenti, alle persone anziane e alle fasce di popolazione più deboli, maggiormente vulnerabili ed esposte ai rischi da GAP.

4. La Regione, nell'attuazione della presente legge, opera in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e sanitarie, le associazioni di volontariato e in genere i soggetti del terzo settore, valorizzandone e promuovendone la partecipazione nei vari ambiti di intervento.

Art. 2 - Marchio Slot Free - Veneto.

1. È istituito il marchio regionale "Slot Free-Veneto".

2. Il marchio, individuato nell'Allegato A, è rilasciato a cura dei comuni ai titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali che scelgono di non installare o di disinstallare dal proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. I comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio di cui al comma 1.

Art. 3 - Compiti della Regione.

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione della presente legge, in particolare:

a) effettua, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti, pubblici e privati, di cui all'articolo 1, comma 4, una ricognizione delle modalità in cui viene svolta sul territorio regionale la pratica del gioco lecito, in qualunque sua forma, e della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco;

b) approva il piano triennale volto, in particolare, a prevenire, a contrastare e a ridurre i fenomeni di GAP e di gioco minorile nonché le connesse forme di dipendenza;

c) in attesa dell'istituzione di un numero unico regionale per l'emergenza sociale, istituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l'accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all'insorgere di forme di dipendenza da gioco d'azzardo, i cui riferimenti sono affissi nelle sale giochi e nei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo;

d) collabora con gli Osservatori istituiti nelle altre regioni e a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei soggetti esposti a rischio di GAP;

e) coinvolge l'Osservatorio regionale per le politiche sociali, settore dipendenze, nell'attività di studio e monitoraggio sulle dipendenze da GAP;

f) promuove accordi con gli enti del servizio del trasporto pubblico locale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo.

g) promuove accordi con gli operatori economici presenti sul territorio per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti l'utilizzo di modalità riconducibili al gioco d'azzardo, come lotterie istantanee e gratta e vinci, nella

promozione delle attività commerciali;

h) predispone, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, e lo trasmette ai comuni per le finalità di cui all'articolo 5 comma 1, lettera e); il cartello informativo contiene in particolare:

- 1) inviti alla moderazione;
- 2) inviti al senso di responsabilità;
- 3) informazioni sui rischi dell'abuso;
- 4) comunicazioni sulla possibile evoluzione del gioco da un divertimento ad un problema patologico;
- 5) comunicazioni sui servizi di prevenzione dalle dipendenze e dei centri socioeducativi presenti sul territorio;
- 6) il numero verde regionale e l'indirizzo di posta elettronica per l'accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza di cui alla lettera b bis).

Art. 4 - Piano triennale per la prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP).

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano triennale per la prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), il quale contiene in particolare:

- a) azioni di prevenzione volte prioritariamente:
 - 1) alla diffusione della cultura del gioco non compulsivo, responsabile e consapevole, finalizzato alla creatività e alla socializzazione;
 - 2) alla diffusione nei confronti degli adolescenti della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro, attraverso attività di sensibilizzazione, educazione, informazione e divulgazione;
 - 3) alla sensibilizzazione degli operatori e dei gestori di sale da gioco, bar, tabaccherie e simili, ai fini di scoraggiare comportamenti di gioco compulsivi e di fornire agli utenti una corretta informazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo;
 - 4) alla promozione di una rete operativa tra forze dell'ordine, associazioni di categoria, operatori e gestori, enti locali, Ufficio scolastico regionale e aziende ULSS e sanitarie per monitorare il gioco d'azzardo e per realizzare nel territorio progetti di prevenzione e presa in carico delle persone affette da gioco d'azzardo patologico;
- b) azioni di formazione volte prioritariamente:
 - 1) agli operatori sociali e sanitari delle aziende ULSS per il settore delle dipendenze;
 - 2) ai genitori, agli educatori e agli insegnanti che operano nelle istituzioni scolastiche e nei centri di aggregazione giovanile;
 - 3) ai gestori di sale da gioco e di locali nei quali risultino installati apparecchi per il gioco d'azzardo, anche attraverso le loro associazioni di categoria;
- c) azioni di informazione volte prioritariamente:
 - 1) alla realizzazione di campagne informative, destinate alle istituzioni

scolastiche, alle famiglie e alle persone anziane, sui rischi e sui danni dal gioco d'azzardo patologico, anche con riferimento al gioco on-line, in collaborazione con gli enti locali, le aziende ULSS e gli organismi del terzo settore;

2) alla realizzazione di campagne informative nei luoghi di aggregazione giovanili e delle persone anziane anche attraverso il coinvolgimento dei comuni e delle università della terza età;

d) l'individuazione e lo sviluppo di strumenti, tecniche, metodologie ed interventi che permettano la rilevazione e il monitoraggio dell'andamento della patologia da GAP, anche con riferimento al gioco on-line.

2. Nella formazione del piano è garantita la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, operanti negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1.

3. Sino all'approvazione del piano successivo resta in vigore il piano precedente.

Art. 5 - Compiti dei comuni.

1. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:

a) adottano le opportune misure di informazione e comunicazione sui contenuti e sugli adempimenti previsti dalla presente legge;

b) possono individuare -definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica- la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso mancato rispetto della stessa;

c) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi, e la relativa sanzione amministrativa in caso mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, e nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;

d) rilasciano, ai sensi dell'articolo 2 e previa apposita dichiarazione, il marchio regionale "Slot Free-Veneto" ai titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali che scelgono di non installare o di disinstallare dal proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo, istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio e vigilano sulla corretta esposizione dello stesso ordinandone la rimozione nel caso in cui sia verificata l'assenza o il venir meno dei presupposti o requisiti per i quali era stato rilasciato oltre che la cancellazione dal pubblico elenco;

e) possono prevedere forme premianti per gli esercizi che espongono il marchio "Slot Free-Veneto " e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

f) rendono immediatamente disponibili ai titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo il cartello

informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'articolo 6, comma 2, anche per le finalità di cui all'articolo 8, comma 3;

g) vigilano sull'osservanza delle disposizioni recate dalla presente legge e provvedono all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni secondo le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 6 - Compiti delle aziende ULSS.

1. Le aziende ULSS, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, svolgono, a livello sperimentale, iniziative nei confronti di soggetti affetti da GAP e patologie connesse ed in particolare:

a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da GAP, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1;

b) forniscono alle persone affette da GAP uno specifico programma terapeutico assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;

c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da GAP.

2. Le aziende ULSS predispongono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo da esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo e lo trasmettono ai comuni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

Art. 7 - Compiti del terzo settore.

1. Le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1 o in possesso delle competenze specifiche nel settore delle dipendenze concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare:

a) partecipano alla formazione del piano triennale per la prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 4;

b) collaborano con le aziende ULSS per la predisposizione del programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da GAP di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

c) partecipano alle attività di studio, ricerca e monitoraggio del gioco d'azzardo in ambito regionale.

Art. 8 - Divieti e obblighi.

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di

sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012.

2. È vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

3. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:

- a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'articolo 6, comma 2;
- b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

Art. 9 - Sgravio tributi e disincentivi.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del RD n. 773/1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446/1997 maggiorata dello 0,1 per cento.

2. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle disposizioni previste dal presente articolo.

Art. 10 - Sanzioni amministrative.

1. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui all'articolo 8, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 10.000,00 euro; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui all'articolo 8, comma 3, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il comune competente per territorio.

3. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

Art. 11 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti nella prevenzione, contrasto, riduzione del rischio e trattamento del GAP e a tali fini trasmette annualmente una relazione

contenente anche la descrizione delle problematiche applicative riscontrate.

2. In fase di prima attuazione la Giunta regionale presenta la relazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Principi e finalità.	5
Art. 2 - Marchio Slot Free - Veneto.	5
Art. 3 - Compiti della Regione.	6
Art. 4 - Piano triennale per la prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP).	6
Art. 5 - Compiti dei comuni.	7
Art. 6 - Compiti delle aziende ULSS.	8
Art. 7 - Compiti del terzo settore.	9
Art. 8 - Divieti e obblighi.	9
Art. 9 - Sgravio tributi e disincentivi.	9
Art. 10 - Sanzioni amministrative.	10
Art. 11 - Clausola valutativa.	10
Art. 12 - Norma finanziaria.	10
Art. 13 - Entrata in vigore.	10

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 68 RELATIVO A:

NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO DALLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO
PATOLOGICO (GAP)

Allegato A)

Dove il gioco d'azzardo non c'è, si vive meglio